CAMERA DEI DEPUTATI N. 5398-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BIANCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Presentato il 24 gennaio 1991

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola

(Relatore: **Anna Maria NUCCI MAURO**)

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 13 febbraio 1991. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, e 24 novembre 1990, n. 343.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

8-*bis*. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo è pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8-*ter*. Sono altresì annualmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato in base alla legislazione vigente a compiti diversi da quelli di istituto.

8-*quater*. Gli elenchi di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici, o delle organizzazioni beneficiari del comando, della aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo.

All'articolo 2:

al comma 2, dopo le parole: « supplenze temporanee » *sono aggiunte le seguenti:* « e annuali »;

al comma 6, le parole: « per il successivo anno di validità » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il successivo anno scolastico ».

L'articolo 3 è soppresso.

Decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 20 del 24 gennaio 1991.*

Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni, anche attraverso una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione

programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per l'anno scolastico 1990-1991 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per l'anno scolastico 1990-1991 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

ARTICOLO 2.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del de-

creto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo periodo di validità. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è norma di interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477. Restano ferme le revoche dei provvedimenti di permanenza in servizio già disposte sulla base del medesimo criterio interpretativo.

ARTICOLO 4.

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI – BIANCO – CARLI – GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.